



LEGGE 29 ottobre 1981 n.88 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data

20 novembre 1981)

Regolamento per la conservazione e l'aggiornamento del Catasto

Terreni e Fabbricati.

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata

dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 ottobre 1981.

TITOLO I Norme Generali

Art. 1

La conservazione del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati ha

per oggetto di tenere in evidenza in modo continuo, mediante

vulture e anche mediante verifiche periodiche e straordinarie:

a) i cambiamenti delle intestazioni che avvengono rispetto alle

persone dei proprietari, possessori, usufruttuari od utenti di

beni immobili o di altri diritti reali in quanto siano soggetti

alla iscrizione in Catasto;

b) i cambiamenti che avvengono nello stato e consistenza dei beni

immobili, diritti reali e nelle loro rendite, nei casi

contemplati dalla legge.

Art. 2

I due Catasti si conservano per l'intero territorio.

Art. 3

L'Ufficio preposto per la conservazione dei due Catasti assume la denominazione di "Ufficio Tecnico del Catasto".

TITOLO II Volture catastali

SEZIONE I - Domande di voltura

5

Art. 4

La voltura catastale deve essere domandata ogni qualvolta avviene il trasferimento, da una ad altra persona, della proprietà di beni immobili e dei diritti reali soggetti ad iscrizione in Catasto, anche se trattasi di trasferimento o di divisione fra le persone cointestate.

5

Art. 5

L'obbligo di domandare la voltura incombe al nuovo proprietario. Nel caso di trasferimenti a favore di piu' persone, queste sono tenute in solido a fare domanda collettiva di voltura e ciascuna di esse può soddisfare a tale obbligo in nome e per conto anche delle altre.

5

Art. 6

La domanda di cui all'articolo precedente viene compilata dall'Ufficio dietro richiesta verbale degli interessati o dell'Ufficio del Registro, su carta bollata stampata di cui agli artt. 7 e 28 n. 13 della legge sulle imposte di bollo, previo versamento all'Ufficio del Registro delle imposte di voltura e dei diritti catastali previsti dall'allegata tabella.

5

Art. 7

L'acquirente per persona da nominare non è obbligato a domandare la voltura in detta sua qualità, qualora la nomina venga fatta entro il termine dei 30 (trenta) giorni stabilito per la presentazione della domanda della voltura.

5

Art. 8

Le persone obbligate a domandare la voltura catastale possono delegare chiunque a firmare per esse la domanda senza bisogno di mandato o procura scritta.

Il precedente proprietario ha sempre la facoltà di promuovere la voltura in testa a chi di ragione qualora non vi abbiano provveduto coloro che ne hanno l'obbligo per legge.

5

Art. 9

Il termine per la presentazione della domanda di voltura è di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla scadenza di quello stabilito per la registrazione dell'atto traslativo o per il pagamento della tassa di successione.

Nei trasferimenti a causa di morte, per i quali è necessaria l'autorizzazione del Consiglio dei XII, il termine di cui al comma precedente ha decorrenza dal giorno della deliberazione del Consiglio medesimo che autorizza all'adizione dell'eredità.

Nel trasferimento di beni vincolati a condizione sospensiva il termine decorre dalla scadenza di quello stabilito per la

denuncia della verificata condizione all'Ufficio delle Ipoteche.

Quando il termine sopra stabilito viene a scadere in giorno nel quale l'Ufficio, per disposizione del calendario ufficiale, non è aperto al pubblico, viene prorogato al giorno successivo non festivo.

L'obbligo di domandare la voltura nel termine sopra indicato incombe anche se prima della scadenza di esso è avvenuto altro trasferimento degli stessi beni o diritti.

5

Art. 10

La domanda di voltura deve contenere:

- a) la data della sua compilazione;
- b) la intestazione catastale dalla quale ha luogo il distacco e quella alla quale deve farsi il carico;
- c) i beni o diritti reali che formano oggetto della domanda con la testuale riproduzione di tutti i dati di cui i beni stessi o diritti sono rappresentati in catasto;
- d) il titolo e l'atto per cui ha luogo il trasferimento e la relativa registrazione o denuncia;
- e) il prezzo ed il valore contrattato o denunciato;
- f) la persona del richiedente.

5

Art. 11

Nella intestazione ove si fa il carico, la domanda di voltura deve indicare il nome, cognome, paternità degli individui e la denominazione degli enti morali o persone giuridiche con il

cognome, il nome e la qualità dei rappresentanti.

Per le società di persone alla intestazione sotto la ragione sociale deve seguire la designazione di tutti i soci e delle quote a ciascuno spettanti.

Per i beni che i beneficiati ecclesiastici amministrano in tale qualità, devono essere indicati, di seguito alla intestazione del beneficio, il cognome, il nome e la paternità dell'investito.

Per i beni soggetti ad amministrazione legale devono essere indicati il cognome, il nome e la paternità dell'amministratore legale, dopo quello del minore, dell'assente, dell'interdetto, dell'inabilitato, del fallito e dell'eredità giacente.

Per i beni soggetti ad usufrutto o diritto d'uso devono essere indicati il cognome, nome e la paternità dell'usufruttuario od usurario e, di seguito, quelli del proprietario, con l'indicazione se l'usufrutto sia parziale o tale e quale sia la durata, quando sia a tempo determinato o successivo.

Nelle comunioni di proprietà o di altri diritti reali devono essere indicati il cognome, il nome e la paternità dei cointeressati e, se risulti nel titolo, anche la quota spettante a ciascuno, nel quale caso i cointeressati vengono iscritti in ordine decrescente della rispettiva quota.

5

Art. 12

Le domande di voltura devono essere fatte separatamente:

a) per ciascuna partita catastale a cui deve farsi il trasporto;

può farsi però una sola domanda quando avvenga il passaggio a più'

partite intestate o da intestarsi alla stessa persona;

b) per ciascuno atto traslativo.

Quando nel medesimo passaggio sono compresi beni rustici ed urbani occorre la presentazione di due distinte domande di voltura.

5

Art. 13

Non ha corso la domanda di voltura:

a) quando non sono osservate le norme stabilite nel presente regolamento o pagate le relative imposte e diritti catastali;

b) quando la domanda non è corredata dal titolo, o lo stesso non sia chiaro, o non riporti tutti gli estremi catastali;

c) quando la persona alla quale si deve fare il trasporto non ha ottenuto l'autorizzazione del Consiglio dei XII, nel caso in cui è richiesta, ad acquistare e non ha pagato l'imposta di cui all'art. 5 della legge sulle imposte di registro.

5

Art. 14

L'Ufficio, dopo avere redatto le domande di voltura, vi appone il bollo d'Ufficio a calendario e le registra in apposito protocollo, dando alle medesime il numero d'ordine cronologico corrispondente.

SEZIONE II - Documenti da unire alla domande delle volture

5

Art. 15

Le volture dipendenti da trasferimenti per atti tra vivi non

possono essere eseguite che sulla fede di atti pubblici, o di atti giudiziari, o di scritture autenticate da notaio che, unitamente alle domande di voltura, debbono essere presentate all'Ufficio Tecnico del Catasto in duplice copia in regola con l'imposta di bollo; una di dette copie viene restituita alla parte interessata con l'attestato di eseguita voltura.

Tali atti devono contenere tutti gli estremi per servire di base alle volture e cioè:

- a) la individuale designazione delle persone intestate e di quelle da intestarsi, nome, cognome, paternità, cittadinanza e residenza o domicilio;
- b) la descrizione dei beni immobili e dei diritti reali che costituiscono l'oggetto della voltura con l'indicazione dei dati con i quali sono rappresentati in Catasto;
- c) il certificato catastale od estratto anche in fotocopia attestante l'intestazione, i dati catastali (foglio, particelle, superficie e redditi) degli immobili oggetto del trasferimento;
- d) le planimetrie in scala 1:200 con l'indicazione della superficie e della quota millesimale se trattasi di trasferimenti di fabbricati non ancora allibrati a Catasto;
- e) l'eventuale fotocopia del tipo di frazionamento degli immobili oggetto di trasferimento.

5

Art. 16

Alla domanda di voltura per successione, deve essere unito un certificato in duplice copia dell'Ufficio del Registro e delle

Ipoteca al quale fu denunciata l'eredità. Una di dette copie viene restituita alla parte interessata con l'attestato di eseguita voltura.

Con tale certificato il citato Ufficio deve indicare:

- a) le generalità del defunto e quelle degli eredi o legatari;
- b) la data della morte e quella denuncia di eredità, nonché gli eventuali rinuncianti alla stessa;
- c) la specie della successione, se cioè testata o intestata, citando nel primo caso gli estremi del rogito, o il verbale di pubblicazione o di apertura del testamento;
- d) i rapporti di parentela fra il defunto e gli eredi o legatari e i beni immobili o i diritti reali che formano oggetto della eredità, con la indicazione dei dati con i quali i medesimi sono rappresentati in Catasto e con la specificazione del modo nel quale vengono distribuiti per specie e quantità fra i singoli eredi e legatari;
- e) il valore attribuito agli immobili ed ai diritti reali per gli effetti della imposta di successione.

Per adempiere alla prescrizione della lettera d), i notai, i pubblici funzionari, o le parti interessate, devono produrre un certificato od estratto catastale anche in fotocopia.

5

Art. 17

Per gli errori, imputabili alle parti, avvenuti nell'intestazione catastale o nella iscrizione di beni alla partita di chi non sia proprietario, o possessore, si fa luogo a voltura di correzione

in base a domanda e alla produzione dei documenti come per le volture ordinarie.

Per gli errori imputabili all'Ufficio Tecnico del Catasto, la voltura di correzione deve essere eseguita d'Ufficio, anche senza domanda delle parti e senza pagamento di alcuna imposta o diritto, sulla base di una nota di voltura compilata dall'Ufficio Tecnico del Catasto in carta esente da bollo.

5

Art. 18

Per ottenere le volture di correzione, devono essere prodotti atti di consenso delle parti interessate contenenti la dichiarazione che trattasi di errore che risale all'impianto dei Catasti; diversamente deve essere citato il titolo da cui scaturisce il diritto di proprietà o di possesso della persona nei confronti della quale si deve procedere alla rettifica della intestazione catastale.

5

Art. 19

Per le volture dipendenti da consolidazione di usufrutto in seguito alla morte dell'usufruttuario, è necessaria la presentazione del certificato di morte dell'usufruttuario debitamente registrato, e la dimostrazione di avere pagato la relativa imposta e diritto catastale.

5

Art. 20

Il possesso ultra trentennale, risultante da atto di notorietà,

redatto in forma pubblica in base a certificato catastale è

titolo per ottenere la voltura ai soli effetti della

conservazione del Catasto e senza pregiudizio di qualunque diritto o ragione.

Art. 21

Nel caso di trasferimento di particelle (terreni o fabbricati) risultate frazionate, le parti devono produrre il corrispondente tipo di frazionamento eseguito sopra un estratto autentico della mappa catastale.

Le linee dividenti devono essere appoggiate a capisaldi di mappa, come punti trigonometrici e termini di proprietà o quanto meno a spigoli di case od altri punti salienti e riferite a misure prese sul terreno affinché sia facile verificarne la regolarità. Il tipo di frazionamento deve essere sottoscritto dal tecnico e dalle parti e corredato da una dimostrazione dalla quale risultino il proprietario o il possessore, la località, la superficie e i redditi di ogni singola particella.

Art. 22

Per la divisione delle unità immobiliari urbane, nell'atto sul quale si fonda la domanda di voltura, con apposita denuncia di variazione devono essere stabiliti i nuovi subalterni che identificano le nuove unità immobiliari. Tale denuncia di variazione deve essere corredata da una relazione tecnica firmata e redatta in carta libera, che metta in chiara evidenza l'avvenuta divisione, la nuova destinazione ed eventuali modifiche ed aggiornamenti.

Nel caso di divisione di fabbricato da cielo a terra, oltre a presentare la solita denuncia di variazione, deve essere compilato un regolare tipo di frazionamento redatto nei modi indicati all'art. 21.

Art. 23

L'estratto di mappa per uso frazionamento deve essere redatto su un apposito stampato in carta trasparente, atto alla riproduzione eliografica sul quale viene applicata una marca da bollo il cui importo è previsto dalla tabella allegata.

Il tipo di frazionamento, prima di essere allegato alla nota di variazione, deve essere sottoposto a revisione a tavolo da parte dell'Ufficio Tecnico del Catasto sia per l'esame dell'impostazione tecnica dei rilievi eseguiti, sia per il riconoscimento regolare della ripartizione della superficie e dei redditi. I tipi di frazionamento in appoggio a nota di variazione dipendenti da costruzione di strade, o riguardanti frazionamenti di piu' particelle contigue, possono farsi in un unico foglio anche se riguardano piu' partite e possono comprendere anche la dimostrazione di cui all'articolo 21 per i singoli numeri di mappa.

Quanto sopra, solo nei casi che il tipo sia presentato per conto dell'Ecc.ma Camera.

SEZIONE III - Esecuzione delle volture

5

Art. 24

La voltura deve essere eseguita entro 120 giorni dalla

presentazione della domanda, sulla base della quale si fanno i trasporti nelle schede secondo le norme dettate dagli articoli seguenti.

5

Art. 25

L'ufficio deve:

- a) controllare se i dati contenuti nelle copie concordano con quelli risultanti dagli schedari catastali;
- b) accertare, nel caso di frazionamento di particelle, se è stato presentato il corrispondente tipo di frazionamento e se la copia dello stesso correda il titolo per la voltura e, ove manchi, provvedere nel modo indicato nell'articolo seguente.

5

Art. 26

Nel caso in cui le volture non possono essere eseguite per l'imperfezione o per l'incompletezza degli atti, l'Ufficio invita le parti, mediante notificazione di apposito avviso, a presentare entro il termine di 60 (sessanta) giorni da quello della notificazione, gli atti ed i documenti riconosciuti necessari, avvertendole che non ottemperando all'invito sono assoggettate alla pena pecuniaria da L. 30.000 a L. 50.000 e alle spese occorrenti per acquisire i documenti stessi.

5

Art. 27

Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'invito senza che le parti abbiano ottemperato all'obbligo di produrre

gli atti necessari per l'esecuzione delle volture, l'Ufficio applica le sanzioni di cui all'articolo precedente; successivamente chiede i documenti ai notai roganti, o ad altro pubblico funzionario interessato, quando occorra, provvede d'Ufficio alla redazione del tipo di frazionamento con la collaborazione delle parti addebitando alle medesime le spese a favore dell'Erario. Qualora la ineseguibilità della voltura dipenda da cause diverse da quella del mancato tipo di frazionamento, l'Ufficio, trascorsi ulteriori 60 (sessanta) giorni, provvede alla sua archiviazione, dandone comunicazione alle parti.

5

Art. 28

Riconosciuta l'eseguibilità dei carichi e scarichi nonchè la piena regolarità dei tipi di frazionamento, l'Ufficio compila in apposito stampato tante note di voltura quante sono le volture che devono eseguirsi, giusta i criteri e le norme che vengano stabilite con istruzioni interne.

Le note di voltura devono essere numerate progressivamente e per ordine cronologico; inoltre devono contenere il riferimento al numero di protocollo assegnato alla domanda di voltura presentata all'Ufficio.

5

Art. 29

Ciascuna nota di voltura deve indicare quanto è prescritto nei precedenti articoli 10 e 11; inoltre per i beni contestati deve

essere indicato, di seguito al nome del proprietario, il cognome, nome e paternità di chi ha elevato la contestazione, od è succeduto negli eventuali diritti.

5

Art. 30

Quando l'area di un fabbricato appartiene ad un titolare diverso da quello del fabbricato, si indica prima il proprietario dell'area poi quello del fabbricato.

5

Art. 31

Sulla base della nota di voltura, l'Ufficio esegue i trasporti negli schedari catastali.

5

Art. 32

Le volture sono eseguite in modo uniforme, facendo in compendio lo scarico della partita dell'intestatario dei beni o diritti reali indicati nella nota di voltura ed inscrivendo a carico della partita del nuovo intestatario i dati catastali dei beni e diritti medesimi.

Se il nuovo intestatario ha partita aperta sotto una intestazione catastale uguale a quella del trasporto da eseguirsi, questo si esegue di seguito alle altre iscrizioni nel modo e nell'ordine stesso che è prescritto per l'impianto delle partite originarie.

Nella voltura di una o più porzioni di una partita, si devono indicare, tanto nello scarico quanto nel carico, i singoli numeri e le singole frazioni di numero costituenti le porzioni della

partita che sono oggetto di voltura, nonchè la superficie e la rendita complessiva che passano dall'una all'altra partita.

Nello scarico dell'ultima porzione di una partita che si spegne, basta indicare il totale della superficie e della rendita che sono oggetto di voltura.

Nel carico però si devono indicare, anche in questo caso, i numeri e le frazioni di numero, ed inoltre la loro superficie e la loro rendita complessiva.

Se il nuovo possessore non ha aperta partita identica, si apre per esso apposita partita negli atti catastali.

5

Art. 33

Per ciascuna voltura debbono collegarsi, mediante i necessari riferimenti, le partite del nuovo e del precedente intestatario, e debbono inoltre citarsi all'una ed all'altra partita la causa, la data ed il numero della domanda di voltura, l'atto che ha costituito il titolo della medesima e gli estremi della registrazione dell'atto stesso.

5

Art. 34

Il frazionamento dei numeri di mappa deve essere fatto risultare prima della voltura, con apposita nota di variazione, scaricando l'intero numero dalla partita ove trovasi iscritto, ed iscrivendo le singole frazioni del medesimo a carico della stessa partita, in base alle risultanze del tipo di frazionamento riveduto ai sensi dell'Art. 23.

Una copia dei frazionamenti di numero di mappa è tenuta in evidenza mediante apposito registro. L'originale è allegato alla nota di variazione.

Il titolo deve riportare la nuova particella risultante dal tipo di frazionamento e, tra parentesi, l'originaria particella con subalterno letterale.

5

Art. 35

Per i beni che passano dalla categoria degli esenti a quella degli imponibili o vengono comunque censiti per la prima volta, si fa luogo a semplice intestazione alla partita del possessore attuale.

5

Art. 36

Ogni volta che con la esecuzione delle volture vengono ad estinguersi le partite od a modificarsi le intestazioni catastali, si annullano nello schedario dei possessori le corrispondenti iscrizioni e contemporaneamente vi si iscrivono le intestazioni nuove e quelle riformate.

5

Art. 37

Per rendere eseguibile la voltura il pubblico ufficiale o le parti interessate debbono produrre il titolo in duplice copia con allegata l'eventuale copia del tipo di frazionamento da unire alla domanda di voltura. Una copia di detto titolo rimane depositato presso l'Ufficio.

SEZIONE IV - Annotamenti catastali

5

Art. 38

Costituiscono semplici annotamenti in Catasto quelli che hanno lo scopo non già di correggere, ma di perfezionare l'intestazione di partite già accese con regolare voltura. Vi si comprendono le indicazioni relative ai figli nascituri, che vengono completate con nome dei nati.

5

Art. 39

Ogni volta che l'amministrazione dei beni iscritti in Catasto venga affidata a tutori, curatori, od altri amministratori legali, e qualora non vi sia cambiamento nell'intestazione catastale, può essere chiesto l'annotamento catastale corrispondente.

Così pure può essere chiesta la variazione o la cancellazione nell'annotamento catastale, quando avvengano cambiamenti nelle persone annotate in Catasto come amministratori legali dei beni intestati ai minori od assenti, od inabilitati, o falliti, o ad eredità giacenti, o quando cessa l'amministrazione legale, senza che venga cambiamento nella intestazione catastale.

5

Art. 40

Può parimenti essere domandata la variazione o la cancellazione dell'annotamento ogni volta che, per beni iscritti in catasto con annotamento di contestazione, avvengano cambiamenti sia

rispetto alla contestazione stessa, sia rispetto alla persona nell'interesse della quale l'annotamento è fatto, quante volte i cambiamenti stessi non comportino per legge una o piu' volte.

5

Art. 41

Le domande per gli annotamenti catastali o per variazioni e le cancellazioni relative vanno presentate su competente carta da bollo, insieme ai documenti comprovanti il cambiamento relativo, all'Ufficio Tecnico del Catasto il quale provvede come per le vulture ordinarie.

TITOLO III Estratti e certificati catastali

Art. 42

L'Ufficio rilascia, in forma autentica, estratti, copie e certificati riguardanti le mappe e gli altri atti del Catasto a chiunque ne faccia domanda, anche orale.

Art. 43

Il certificato catastale riguarda la intestazione catastale delle persone e dei beni, e si distingue in:

- a) storico, se riguarda uno o piu' passaggi di beni da un possessore ad un altro;
- b) attuale, se riguarda la situazione di una partita al giorno del rilascio;
- c) di partita, se contiene la riproduzione o l'attestazione della consistenza censuaria di una partita aperta o chiusa di un dato tempo nel catasto;
- d) parziale, se si riferisce soltanto ad alcuni dati delle

partite che sono o erano iscritte al Catasto.

Art. 44

Quando siano richiesti certificati catastali storici per i quali occorre risalire dall'attuale agli antichi catasti, l'Ufficio non può attestare l'identità dei beni iscritti in Catasti diversi salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 45

Per ottenere certificazione sul collegamento del vecchio catasto all'attuale, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio facendone domanda in bollo in doppio esemplare con l'indicazione dei numeri di mappa corrispondenti del Catasto cessato e di quelli dell'attuale.

Uno dei due esemplari della domanda di collegamento rimane presso l'Ufficio.

Art. 46

L'Ufficio può rilasciare certificati negativi per dichiarare che una persona o un numero o un immobile o un diritto reale non risulta iscritto in un dato tempo nei Catasti.

Art. 47

Gli estratti e le copie di mappa vengono eseguiti di norma dall'Ufficio Tecnico del Catasto.

Qualora vengano redatti da un perito esterno devono essere autenticati dall'Ufficio.

Art. 48

E' vietato di comprendere un solo certificato od estratto, eccettuati quelli di mappa, piu' partite che non riguardino la

stessa persona.

Possono però comprendersi in un solo certificato od estratto le partite di più persone, quando queste siano cointestate o cointeressate nel possesso dei beni.

E' pure vietato di confermare certificati od estratti precedentemente rilasciati.

Art. 49

Negli estratti di mappa si può comprendere quel numero di tipi o figure, nella stessa scala delle mappe, di cui è capace il foglio, prescindendo da ogni limitazione, sia riguardo al numero dei possessori, sia rispetto alla non contiguità degli immobili.

Art. 50

L'Ufficio può rilasciare copie eliografiche dei fogli di mappa, prive di dichiarazione di autenticità, previa applicazione di una marca da bollo di valore corrispondente ai prescritti diritti.

TITOLO IV Denunce di passaggio di proprietà o di possesso

Art. 51

Il Conservatore delle ipoteche deve denunciare all'Ufficio Tecnico del Catasto, entro ogni mese, i passaggi di cui all'articolo 4 quando questi derivano da successioni o da atti pubblici o da scritture private autenticate e debitamente registrati.

Art. 52

La denuncia di cui all'articolo precedente viene fatta mediante apposita "Nota dei passaggi" dei beni immobili con la quale si deve indicare:

- a) le persone degli attuali e dei precedenti possessori;
- b) il titolo del trasferimento e la natura dei diritti che ne formano oggetto;
- c) la data dell'atto e, per le successioni, il giorno della morte del precedente possessore e la data della denuncia di eredità;
- d) la specie dei beni (terreni o fabbricati);
- e) il valore dei beni trasferiti.

Art. 53

La "Nota dei passaggi" deve riportare per annotamento la firma del Direttore dell'Ufficio Tecnico del Catasto o suo delegato attestante l'avvenuto deposito del titolo e della relativa domanda di voltura.

Art. 54

Per i trasferimenti di proprietà o di possesso risultanti dalle denunce o dagli atti dei quali non venissero domandate le volture catastali nel termine prescritto dall'Art. 9, l'Ufficio invita i nuovi possessori, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a regolarizzare la posizione.

Art. 55

Nei confronti dell'interessato che entro 60 giorni dalla data dell'invito non abbia ottemperato, l'Ufficio applica le disposizioni di cui all'Art. 27.

TITOLO V Imposte e diritti catastali

Art. 56

Per ogni voltura, considerata come separata e distinta secondo i criteri dell'Art. 12, l'imposta di voltura è stabilita

gradualmente in ragione del valore dei beni immobili, accertato agli effetti dell'imposta di registro o di successione in conformità delle leggi relative.

Per i trasferimenti a titoli di successione e nelle donazioni in linea retta, il diritto graduale si liquida sul valore accertato senza detrazione delle passività.

Art. 57

Le imposte di voltura e i diritti catastali sono liquidati dall'Ufficio del Registro e la loro riscossione viene fatta mediante il rilascio di apposita ricevuta.

Art. 58

Le imposte di voltura e i diritti catastali sono a carico del nuovo proprietario, possessore, usufruttuario od usuario. Nei trasferimenti a favore di piu' persone, queste sono tenute in solido al pagamento delle imposte e ciascuna di esse può soddisfare a tale obbligo in nome o per conto anche delle altre.

Art. 59

Agli effetti del pagamento delle imposte di bollo e delle imposte e diritti catastali, le domande di voltura si considerano come fatte separatamente:

- a) per ciascuna intestazione o partita catastale a cui deve farsi carico. Si considera, però, come unica domanda quando avvenga il trasferimento a piu' partite intestate o da intestarsi alla stessa persona, ancorchè si tratti di terreni o fabbricati;
- b) per ciascun atto traslativo o dichiarativo.

Art. 60

In relazione ai criteri stabiliti dall'articolo precedente, per determinare il numero delle volture da considerarsi separatamente agli effetti dell'applicazione dell'imposta graduale, si osservano le seguenti norme:

- a) la voltura è da considerarsi come unica e quindi dà luogo all'applicazione di una sola imposta graduale, se l'atto traslativo riguarda beni immobili trasferiti ad una medesima persona, sia che si tratti di terreni o fabbricati, di partite diverse intestate o da intestarsi alla detta persona;
- b) le volture sono da considerarsi come distinte e quindi danno luogo all'applicazione distinta dell'imposta graduale:
 - 1) se trattasi di piu' atti traslativi o dichiarativi;
 - 2) se diverse sono le persone alle quali si opera il trasferimento, anche se avviene con unico atto.

Si considera tuttavia come unica voltura e si riscuote una sola imposta graduale, nel caso di piu' negozi giuridici contenuti nel medesimo titolo che riguardano la stessa partita o la stessa persona dalla quale deve avere luogo il distacco e qualora il passaggio riguardi beni acquistati dalla persona stessa.

Agli effetti del presente articolo sono considerate come unica persona le ditte risultanti da società, da enti morali o collettivi e in genere da comunione di beni anche se a quote determinate.

Art. 61

Le volture per correzioni di errori, imputabili alle parti, sono soggette al pagamento delle imposte graduali e diritti catastali.

Art. 62

Non sono dovuti alcuna imposta e diritto catastale:

- a) per le volture dei beni che vengono intestati alla Eccellentissima Camera o Enti Pubblici;
- b) per le volture di correzione per errori imputabili agli Uffici.

Art. 63

Qualora agli effetti della imposta di registro e di successione venga accertato un valore maggiore di quello dichiarato in atto si rendono esigibili, per ciascuna voltura, le relative imposte complementari.

SEZIONE II - Diritti catastali sulle copie, certificati ed

estratti

5

Art. 64

Chi richiede certificati, estratti o copie di documenti catastali, deve contemporaneamente consegnare all'Ufficio Tecnico del Catasto il foglio od i fogli di carta bollata che occorrono.

Tali diritti catastali si riscuotono mediante applicazione, sui documenti stessi, di marche da bollo di valore corrispondente.

Dette marche devono essere annullate esclusivamente dall'Ufficio Tecnico del Catasto con il timbro a calendario.

La formalità della voltura catastale non può essere eseguita in appoggio a documentazione che in tutto o in parte non sia in regola con l'imposta di bollo.

Art. 65

Per ogni singolo estratto degli atti catastali deve applicarsi il diritto fisso, oltre quello proporzionale stabilito dalla tariffa.

Un solo diritto fisso deve applicarsi al certificato od estratto quando riguardi piu' partite dello stesso possessore.

Sono esenti dal pagamento dei diritti i documenti richiesti nell'interesse dell'Eccellentissima Camera o di Enti Pubblici.

TITOLO VI Pene pecuniarie

Art. 66

Scaduto il termine fissato dall'Articolo 9 per la presentazione della domanda di voltura, si rende esigibile, unitamente all'imposta di voltura, una pena pecuniaria pari al 50% dell'imposta medesima.

TITOLO VII Variazioni nella consistenza dei beni

Art. 67

Gli aumenti e le diminuzioni che si verificano nei beni e nei redditi devono essere tenuti in evidenza in conformità alle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 68

Danno luogo ad aumento:

- a) l'alluvione, terreni formati per alluvione e per il ritiro e la deviazione di acque;
- b) l'introduzione nel Catasto Terreni di beni non ancora censiti o di beni censiti nel Catasto Fabbricati;
- c) il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata;

- d) la cessazione di esenzione dell'imposta sul reddito stabilito da qualsiasi legge;
- e) la revisione del classamento dei terreni migliorati di qualità, di coltura o classe; nel Catasto Fabbricati
- a) le nuove costruzioni;
- b) le variazioni di consistenza per i fabbricati ampliati,
- c) la revisione del classamento dei fabbricati migliorati di categoria e di classe.

Art. 69

Danno luogo a diminuzione:

1) nel Catasto Terreni

- a) la perenzione totale o parziale della potenza produttiva per forza maggiore o per naturale esaurimento;
- b) lo stralcio di un terreno dal Catasto dei Terreni per il suo trasporto al Catasto Fabbricati;
- c) il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quelli esenti dall'imposta sul reddito;
- d) la revisione del classamento dei terreni per i quali alla qualità di coltura allibrata in Catasto risulti sostituita una qualità di coltura di minor reddito imponibile;

2) nel Catasto Fabbricati

- a) la demolizione, l'incendio o la rovina, per cui un edificio cessa in tutto o in parte di produrre rendita;
- b) lo stralcio dal Catasto Fabbricati di un immobile soggetto a iscrizione nel Catasto Terreni;
- c) il passaggio di un fabbricato dalla categoria degli imponibili

a quella degli esenti;

d) la revisione del classamento dei fabbricati per i quali la categoria allibrata in Catasto risulta sostituita da una categoria di minor reddito imponibile.

Art. 70

Possono essere corretti gli errori riscontrati nella superficie del terreno o nei corrispondenti redditi attribuiti nel Catasto ad una particella o ad una unità immobiliare.

Ove, peraltro, con la variazione venga a diminuire la superficie attribuita in catasto ad una particella, si deve accertare se vi sia luogo a compensare in tutto od in parte la diminuzione stessa, rettificando le particelle contigue.

Art. 71

Nelle costruzioni di strade, piazze od altre opere pubbliche, la Ecc.ma Camera, per conto della quale dette opere vengono eseguite, deve chiedere la voltura, in propria ditta, dei fondi appena ne sia avvenuta l'espropriazione.

Art. 72

I terreni che passano dalla categoria degli esenti a quella degli imponibili; i terreni di nuove formazioni; i terreni che passano dal Catasto Fabbricati al Catasto Terreni; i terreni qualificati in Catasto come sterili, che diventano produttivi; ed i terreni per i quali si rivede il classamento, si stimano parificandoli ai terreni censiti di eguale qualità e classe del territorio secondo lo stato in cui si trovano nel momento della verifica locale di cui agli articoli seguenti.

Art. 73

I cambiamenti, sia in aumento sia in diminuzione, devono essere denunciati al momento in cui avvengono.

La facoltà concessa ai possessori di chiedere la revisione della coltura e della categoria con la quale i loro beni sono inseriti nei due Catasti (Terreni e Fabbricati) può essere esercitata ogni anno nei tre mesi che seguono la pubblicazione dei ruoli delle imposte sia per i terreni che per i fabbricati.

Le domande prodotte dopo i tre mesi si considerano come presentate in termini per l'anno seguente.

In particolare per le nuove costruzioni, la denuncia deve essere presentata entro i centottanta giorni da quello in cui il fabbricato si rende abitabile.

Art. 74

La denuncia dei cambiamenti deve essere presentata direttamente all'Ufficio Tecnico del Catasto e deve indicare:

- a) il cognome, nome e paternità del denunciante, e la sua qualifica se si tratti di beni di società, istituti, enti morali o amministrati;
- b) il domicilio del denunciante; se il denunciante non ha quivi il domicilio effettivo, quello eletto nel territorio;
- c) la causa e la natura del cambiamento denunciato;
- d) i dati catastali relativi al fondo e al fabbricato oggetto del cambiamento;
- e) i documenti che il denunciante ritiene di produrre a corredo della denuncia.

Art. 75

Non possono avere corso le denunce per diminuzione di redditi, relativi a beni che non siano singolarmente intestati ai loro possessori.

Art. 76

Le denunce incomplete od irregolari sono respinte con invito al denunciante a riprodurle regolarizzate entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Verificazioni periodiche e straordinarie

Art. 77

Le verificazioni per rilevare ed accertare i cambiamenti che avvengano nei terreni e nei fabbricati hanno luogo, di regola, ogni cinque anni.

Se per circostanze particolari la Pubblica Amministrazione ritiene di ordinare verificazioni straordinarie queste sono stabilite con regolare Decreto Reggenziale.

Art. 78

Entro il mese di ottobre dell'anno che precede la verifica periodica, l'Ufficio Tecnico del Catasto fa pubblicare un manifesto, o due separati, uno per il Catasto Terreni, l'altro per il Catasto Fabbricati, per invitare i possessori a denunciare entro il 31 dicembre, nei modi indicati nell'articolo 74, i cambiamenti non ancora denunciati a terminare dell'articolo 73. Invita contemporaneamente l'Ufficio Tecnico Statale a segnalare le località nelle quali durante l'anno sono avvenuti cambiamenti nei beni censiti o censibili per cause naturali, quali

corrosioni, alluvioni, frane, ecc. o per costruzione di opere pubbliche.

In particolare per quanto riguarda le nuove costruzioni, ampliamenti e modifiche di destinazione d'uso, quando l'Ufficio competente rilascia i certificati di abitabilità deve trasmetterne copia all' Ufficio Tecnico del Catasto in modo che possa provvedere sia ad invitare le parti che non hanno ottemperato all'obbligo della denuncia, a presentare le relative schede di dichiarazione corredate dalle planimetrie, sia per provvedere d'Ufficio all'introduzione in mappa delle nuove costruzioni.

Art. 79

Le operazioni di verifica e le conseguenti variazioni e registrazioni negli atti catastali sono eseguiti con gli stessi criteri che hanno regolato la formazione dei due Catasti, in conformità alle norme che vengono impartite con apposite istruzioni interne.

Art. 80

Compiuti i lavori di campagna e di tavolo relativi alle verificazioni, l'Ufficio Tecnico del Catasto fa notificare i risultati delle verificazioni stesse a ciascun possessore. Questi può, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data della notificazione, reclamare contro i risultati stessi alla Commissione per le Imposte la quale decide inappellabilmente.

Art. 81

Le verificazioni straordinarie richieste dagli interessati sono evase dall'Ufficio entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione.

Art. 82

Durante le verificazioni il tecnico catastale deve riscontrare sul terreno le esattezze e la corrispondenza con la mappa dei tipi di frazionamento redatti dai tecnici abilitati.

In caso di mancata corrispondenza, l'Ufficio Tecnico del Catasto provvede alla correzione del tipo di frazionamento mediante linea di colore verde.

Gli estremi della correzione vengono comunicati, a cura dell'Ufficio, al tecnico elaboratore ed alle parti interessate.

Al tecnico che ha redatto tre tipi di frazionamento errati viene inibita, per la durata di un anno, la presentazione di ulteriori tipi di frazionamento.

Art. 83

Gli aumenti e le diminuzioni dei redditi catastali in dipendenza delle verificazioni periodiche hanno effetto, nei riguardi delle imposte, dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello della verifica. La stessa norma si applica anche per le verifiche straordinarie.

Per le verificazioni straordinarie richieste dagli interessati ai sensi dell'art. 73, gli aumenti e le diminuzioni delle rendite catastali hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo.

TITOLO VIII Disposizioni diverse e transitorie

Art. 84

E' permesso a chiunque di vedere presso l'Ufficio Tecnico del Catasto le mappe e gli altri atti catastali mediante il pagamento del diritto di visura stabilito dalla tabella allegata. La riscossione dei diritti catastali viene eseguita dall'Ufficio mediante applicazione di marca da bollo di valore corrispondente da annullarsi con timbro a calendario.

Art. 85

Le risultanze degli atti catastali al 31 dicembre di ciascun anno servono di base alla formazione dei ruoli per l'esazione delle imposte dirette. Dette risultanze vengono messe a disposizione dell'Ufficio Tributario entro e non oltre il mese di gennaio successivo.

Art. 86

Del presente regolamento per la conservazione del vigente Catasto Terreni e Fabbricati fa parte integrante l'allegata tabella dei diritti ed imposte catastali.

Art. 87

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1982.

Data dalla Nostra Residenza, addì 16 novembre 1981/1681 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Mario Rossi - Ubaldo Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Alvaro Selva

(%) B. 1981 n.10 pag.329 (%)